

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1976, n. 33.

Proroga dei termini di cui all'art. 3 della legge 31 maggio 1964, n. 357.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Il termine stabilito dall'art. 3 della legge 31 maggio 1964, n. 357 per l'efficacia dei piani regolatori particolareggiati di esecuzione nei comuni della Provincia di Belluno colpiti dal disastro del Vajont, ancorché scaduti, viene prorogato di anni quattro.

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente a' sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 27 agosto 1976

Tomelleri